



# CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO

ORDINANZA N. 11 DEL 27/03/2018

## IL DIRIGENTE

- Decreto Sindacale n. 42 del 31/01/2018-

**Visto** il verbale del Comando Polizia Municipale di Giugliano prot. N°564/P.G./2018 del 13/02/2018 redatto per violazione urbanistica, dal quale si rileva che il **Sig. Migliaccio Raffaele**, nato a Napoli il 14/12/1983 residente in Giugliano (NA) alla Via Massariola N°52, legale rappresentante della **Soc. GE.MI Petroli**, in qualità di responsabile dell'abuso, realizzava in **Via Arco Sant'Antonio snc**, presso l'immobile distinto in catasto terreni al Foglio 32 p.lla 169, opere abusive in assenza del prescritto permesso a costruire, consistenti in:

- ampliamento di volumetria su una volumetria già esistente, di circa 8,30 mt di larghezza per mt 5,70 di lunghezza, avente un'altezza interna di circa 3,00 mt, la struttura si presenta realizzata in ferro e vetro con chiusura perimetrale in ferro e vetro.

**Accertato che** il vigente P.R.G. classifica l'area in zona E1 "Zona Agricola normale";

### Considerato che

- Tali interventi e sistemazioni risultano eseguiti in assenza di titoli abilitativi ed hanno comportata la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile;

**Rilevato** che le opere abusive possono essere rimosse senza pregiudizio delle opere eventualmente legittimamente preesistenti;

**Preso atto** che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell'art.-29 del D.P.R. n.380/2001, del soggetto di cui in appresso si dispone la notifica del presente atto.

**Ritenuto** che il responsabile degli abusi risulta essere il **Sig. Migliaccio Raffaele**, nato a Napoli il 14/12/1983 residente in Giugliano (NA) alla Via Massariola N°52, legale rappresentante della **Soc. GE.MI Petroli**;

**Visto** l'art. 31, comma 2 e 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380);

**Visto** l'art 93 del D.P.R. 380/2001;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006;

## ORDINA

al **Sig. Migliaccio Raffaele**, nato a Napoli il 14/12/1983 residente in Giugliano (NA) alla Via Massariola N°52, legale rappresentante della **Soc. GE.MI Petroli**, in qualità di responsabile dell'abuso;

- la demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di titoli abilitativi, consistente in ampliamento di volumetria su una volumetria già esistente, di circa 8,30 mt di larghezza per mt 5,70 di lunghezza, avente un'altezza interna di circa 3,00 mt, la struttura si presenta realizzata in ferro e vetro con chiusura perimetrale in ferro e vetro, così come illustrate nel citato verbale del Comando di Polizia Municipale di Giugliano, e la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;

## AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, senza ulteriore avviso, le opere e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Ai sensi del 3° comma del citato art. 31, l'accertamento di inottemperanza della presente ordinanza entro il termine perentorio sopra indicato e senza ulteriore avviso costituirà titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'area

distinta nel C.T. di Giugliano al Foglio 32 p.lla 1691. Inoltre, ai sensi comma 4-bis del citato art. 31, si provvederà ad irrogare la sanzione pecuniaria;

- che l'eventuale rimozione temporanea dei sigilli finalizzata alla demolizione va richiesta a cura dei suindicati responsabili alla Procura della Repubblica e comunicata a questo Servizio nel medesimo termine di 90 giorni dalla notifica del presente atto.

- che i lavori di demolizione e ripristino dovranno essere eseguiti con la direzione di un tecnico, abilitato ed iscritto all'albo, e da impresa con idonei requisiti tecnico-professionali.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato a questo Comune almeno sette giorni prima. Contestualmente occorre trasmettere l'accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori. La comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione e ripristino dovrà essere corredata da certificato di collaudo del direttore dei lavori e degli adempimenti di cui all'art. 5 della LR 20/2013. Qualora le opere fossero state oggetto di sequestro, per procedere all'ottemperanza della presente, occorre preventivamente richiedere il dissequestro presso la Procura della Repubblica.

- che fino alla scadenza del termine suddetto, dall'interessato può essere presentata domanda di accertamento della conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, semprechè l'opera eseguita abusivamente sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda al fine di conseguire il Permesso di Costruire in Sanatoria, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001.

## DISPONE

che l'Ufficio Messì notifici al **Sig. Migliaccio Raffaele**, nato a Napoli il 14/12/1983 residente in Giugliano (NA) alla Via Massariola N°52, legale rappresentante della **Soc. GE.MI Petroli**, in qualità di responsabile dell'abuso, il presente atto, con invito a far pervenire al Dirigente del Settore Assetto del Territorio copia dello stesso con annotazione della relata di notifica debitamente firmata dal destinatario identificato e con apposizione leggibile del messo notificatore.

Dispone altresì:

Che la copia della presente ordinanza con gli estremi della notifica sia inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, a cura del Comando Polizia Municipale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero nei 120 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE  
arch. Filippo Frippa

